

REG. N. 9.425

GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI E FUNZIONI ZONA VALDERA

PROVINCIA DI PISA

Tra i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme,
Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S.
Maria a Monte, Terricciola -

ATTO COSTITUTIVO DELLA

"UNIONE VALDERA"

In data 30 ottobre 2008 presso la sede del Comune di Pontedera (PI), Corso
Matteotti n. 37, con la presente scrittura privata da registrarsi in caso d'uso,

TRA

- il **Comune di BIENTINA**, C.F. 00188060503, avente sede legale in
Bientina (PI) Piazza Vittorio Emanuele II, 53, in persona del proprio legale
rappresentante, Sindaco Sig. Corrado Guidi, nato a Pontedera (PI) il
07/03/1967, Codice Fiscale: GDUCRD67C07G843X in esecuzione della
deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 09/09/2008;


E

- il **Comune di BUTI**, C.F. 00162600506, avente sede legale in Buti (PI)
Piazza I. Danielli, 5, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco
Sig. Roberto Serafini, nato a Buti (PI) il 17/09/1951, Codice Fiscale:
SRFRRT51917B030G in esecuzione della deliberazione del Consiglio
Comunale n. 37 del 09/09/2008;

E

- il **Comune di CALCINAIA**, C.F. 00357960509, avente sede legale in
Calcinaia (PI) Piazza Indipendenza, 7, in persona del proprio legale



rappresentante, Sindaco Sig.ra Marta Perini, nata a Cascina (PI) il 25/11/1967, Codice Fiscale: PRNMRT67S65B950E in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 26/09/2008;

E

- il **Comune di CAPANNOLI**, C.F. 00172440505, avente sede legale in Capannoli (PI) Via Volterrana, 223, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Filippo Faticcioni, nato a Pontedera (PI) il 12/07/1975, Codice Fiscale: FTTFPP75L12G843H in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 23/09/2008;

E

- il **Comune di CASCIANA TERME**, C.F. 00138430509, avente sede legale in Casciana Terme (PI) Via Regina Margherita, 9, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Francesco Biasci, nato a Pisa (PI) il 22/07/1947, Codice Fiscale: BSCFNC47L22G702B in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 22/09/2008;

E

- il **Comune di CHIANNI**, C.F. 00350770509, avente sede legale in Chianni (PI) Via Della Costituente, 9, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig.ra Francesca Mancini, nata a Chianti (PI) il 11/02/1972, Codice Fiscale: MNCFNC72B11C609R in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 22/09/2008;

E

- il **Comune di Crespina**, C.F. 00415370501, avente sede legale in Crespina (PI) Piazza Cesare Battisti, 22, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. D'Addona Thomas, nato a Pisa (PI) il

26/06/1974, Codice Fiscale:DDDTMS74H26G7O2Z in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 19/09/2008;

E

- il **Comune di LAJATICO**, C.F. 00320160500, avente sede legale in Lajatico (PI) Via G. Garibaldi, 5, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Fabio Tedeschi, nato a Pontedera (PI) il 01/07/1973, Codice Fiscale: TDSFBA73L01G843Q in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25/09/2008;

E


- il **Comune di LARI**, C.F. 00350160503, avente sede legale in Lari (PI) Piazza Vittorio Emanuele, 2, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Ivan Mencacci, nato a Pontedera (PI) il 13/08/1969, Codice Fiscale: MNCVNI69M13G843P in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 25/09/2008;

E

- il **Comune di PALAIA**, C.F. 00373580505, avente sede legale in Palaia (PI) Piazza della Repubblica, 56, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Alberto Falchi, nato a Pontedera (PI) il 02/06/1969, Codice Fiscale: FLCLRT69H02G843T in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 25/09/2008;

E

- il **Comune di PECCIOLI**, C.F. 00201900503, avente sede legale in Peccioli (PI) Piazza del Popolo, 1, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Silvano Crecchi, nato a Firenze (FI) il 06/10/1963, Codice Fiscale:CRCSVN63R06D612D in esecuzione della



deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 25/09/2008;

E

- il **Comune di PONSACCO**, C.F. 00141490508, avente sede legale in Ponsacco (PI) Piazza R. Valli, in persona del proprio legale rappresentante Sindaco Sig. Cicarelli Alessandro, nato a Pontedera (PI) il 15/05/1963, Codice Fiscale: CCRLSN63E15G843Y in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 18/09/2008;

E

- il **Comune di PONTERA**, C.F. 00353170509, avente sede legale in Pontedera (PI) Corso Matteotti, 37, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Paolo Marconcini nato a Pontedera (PI), il 18/05/1950, Codice Fiscale: MRCPLA50E18G843H in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 01/07/2008;

E

- il **Comune di S. MARIA A MONTE**, C.F. 00159440502, avente sede legale in Santa Maria a Monte (PI) Piazza Della Vittoria, 47, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. David Turini, nato a Pontedera (PI) il 19/01/1968, Codice Fiscale: TRNDVD68A19G843T in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 15/09/2008;

E

- il **Comune di TERRICCIOLA**, C.F. 00286650502, avente sede legale in Terricciola (PI) Via Roma, 37, in persona del proprio legale rappresentante Sindaco Sig. Alessandro Guerrini, nato a Pontedera (PI) il 22/06/1961, Codice Fiscale: GRRLSN61H22G843W in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 18/09/2008;


si conviene e si stipula quanto segue:


Art. 1 – Costituzione




1. Tra i Comuni della Valdera come sopra rappresentati è istituita con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'Unione dei Comuni denominata "Unione Valdera".
2. L'Unione è ente locale, ha personalità giuridica di diritto pubblico e fa parte del sistema italiano ed europeo delle autonomie locali.
3. L'Unione è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei comuni aderenti, come specificato nello Statuto e nelle convenzioni attuative.
4. L'Unione ha sede legale ed amministrativa in Pontedera.

Art. 2 – Elezione e revoca dei consiglieri dell'Unione

1. L'elezione dei Consiglieri comunali che vanno a comporre il Consiglio dell'Unione a seguito della firma dell'atto costitutivo deve essere effettuata e comunicata da ogni singolo comune aderente entro e non oltre 15 giorni dallo svolgimento della Conferenza dei Capigruppo di cui al successivo comma 5.
2. In caso di rinnovo del consiglio comunale a seguito di elezioni amministrative, l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio dell'Unione deve avvenire entro 20 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale.
3. Il Comune che ha un proprio consigliere nell'ambito del Consiglio dell'Unione, qualora si concretizzi la decadenza o le dimissioni dello stesso da uno dei due organi, provvede ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione e a darne apposita comunicazione all'Unione entro 20 giorni dall'efficacia delle dimissioni o della decadenza, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri



membri presso il Consiglio dell'Unione.

4. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere indirizzata al Sindaco del comune di Pontedera, quelle eventuali di cui al comma 3 al Presidente dell'Unione medesima.

5. L'elezione dei consiglieri avviene a seguito di una Conferenza dei capigruppo dei Consigli Comunali di ciascuna sub-area, come definite nell'art. 22 dello Statuto, nella quale vengono assunti gli accordi istituzionali necessari al coordinamento delle procedure di elezione, sulla base della suddivisione dei seggi determinata ai sensi dello stesso art. 22 e assicurando la massima rappresentatività politica e territoriale. La Conferenza dei capigruppo decide all'unanimità, o, in mancanza di questa, con votazioni separate tra esponenti di maggioranza e minoranza.

6. In caso di mancato accordo entro 30 giorni dalla data prevista di svolgimento della conferenza dei capigruppo, i sindaci provvedono di comune intesa alla definizione quantitativa dei consiglieri da eleggere nei singoli enti.

7. Le Conferenze dei capigruppo relative alla prima nomina dei Consiglieri dell'Unione si tengono nello stesso giorno in cui viene sottoscritto l'atto costitutivo.

8. L'elezione nominativa dei Consiglieri dell'Unione avviene nei singoli Consigli comunali mediante voto limitato per consentire l'elezione, laddove prevista, dei rappresentanti delle minoranze.

9. Il Consiglio comunale competente revoca il Consigliere eletto nell'Unione che, a seguito di una variazione del gruppo politico di appartenenza, determini un'alterazione dell'originario rapporto numerico tra

maggioranza e minoranza risultante dall'ultima tornata elettorale nel territorio dell'Unione.

10. La mancata nomina dei consiglieri nei tempi previsti da parte di un comune costituisce grave violazione delle norme statutarie.

Art. 3 – Rapporti tra atti dell'Unione e dei singoli comuni

1. I Comuni sottoscrittori si impegnano a coordinare i propri strumenti di programmazione e la conseguente gestione con le linee di indirizzo e i quadri di programmazione approvati nell'ambito dell'Unione.

2. Qualora vi siano atti dell'Unione in contrasto con deliberazioni o determinazioni assunte da un singolo comune, l'ente o gli enti interessati comunicano al Direttore dell'Unione le ragioni che determinano la situazione di conflitto, che viene sottoposta alla valutazione e ad una decisione della Giunta dell'Unione nella prima seduta utile. In assenza di determinazioni, prevalgono i provvedimenti dell'Unione.

3. La consultazione ufficiale tra gli enti aderenti avviene nell'ambito della Giunta dell'Unione ed il raccordo a livello politico è assicurato dal doppio ruolo in capo ai membri della Giunta e del Consiglio dell'Unione, che assicurano il coordinamento dei distinti interessi di cui sono portatori.

Art. 4 - Personale dipendente dell'Unione

1. In caso di scioglimento dell'Unione ovvero di revoca all'Unione di una o più funzioni tra quelle attribuite, il personale eventualmente comandato e/o trasferito è riassegnato al Comune di provenienza in concomitanza con la riassegnazione delle funzioni, mantenendo i diritti garantiti dall'art. 31 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001.

2. Nella situazione di cui al comma 1, per il personale assunto direttamente

dall'Unione, prima dell'attivazione delle procedure contrattualmente previste, sarà esperito ogni tentativo e adottato ogni possibile strumento per favorire la collocazione nella dotazione organica di enti locali.

Art. 5 – Servizi di supporto per il funzionamento dell'Unione

1. Nel primo biennio di attività, il comune di Pontedera assumerà a proprio carico, senza rivalsa sull'Unione:

a. le spese inerenti la manutenzione ordinaria della sede in Viale R. Piaggio e il collegamento telematico di questa con la sede comunale;

b. l'elaborazione e la corresponsione del trattamento economico al personale, nonché la gestione giuridica e amministrativa del personale incaricato o dipendente dell'Unione;

c. i servizi tecnici di base, necessari in relazione alle varie esigenze operative.

2. Il Comune di Pontedera sovrintenderà, inoltre, agli adempimenti obbligatori relativi alla sede considerata, quali l'installazione di dispositivi antincendio, la redazione del piano per la sicurezza e l'evacuazione e altri assimilabili.

3. I Comuni costituenti l'Unione potranno conferire alla medesima beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dei servizi trasferiti o delegati. Tali beni, in caso di uscita dall'unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario nello stato di fatto in cui si trovano. Si applicano, al riguardo, le disposizioni del codice civile in ordine alla conservazione dei beni da parte del consegnatario.

4. L'Unione definisce le necessarie intese e i contratti di servizio con gli

enti aderenti al fine di determinare, con lo sviluppo delle attività, le modalità di svolgimento e/o acquisizione di ulteriori servizi amministrativi e tecnici di supporto.

5. I comuni assicurano, per il raggiungimento delle finalità demandate all'Unione, la necessaria collaborazione delle proprie strutture e uffici.

Art. 6 – Atti fondamentali dell'Unione

1. Gli atti fondamentali dell'Unione sono i seguenti:

- a. il bilancio preventivo annuale e pluriennale;
- b. il conto consuntivo della gestione svolta nell'esercizio precedente;
- c. il Piano Esecutivo della Gestione, nel quale sono fissati gli obiettivi generali e settoriali della gestione, in rapporto con gli atti di programmazione zonali;
- d. gli altri eventuali Piani generali settoriali in adempimento di normative o disposizioni regionali o nazionali.

2. Tali atti sono trasmessi o resi disponibili a ciascun ente aderente mediante deposito nel sito web istituzionale prima della relativa adozione.

Art. 7 – Informazione e vigilanza

1. I sottoscrittori si danno reciprocamente atto che le comunicazioni inerenti l'attività dell'Unione - informazioni, convocazioni, richieste di dati e notizie e simili - avvengono di norma utilizzando la posta elettronica ed il relativo strumento della conferma di lettura, sia per ragioni di celerità che di efficienza amministrativa. A tal fine, ciascun ente sottoscrittore comunica gli indirizzi telematici cui inviare le e-mail in rapporto alla materia trattata ed alla attività - tecnica o politica - richiesta.

2. Lo Statuto disciplina le modalità di accesso agli atti da parte dei

consiglieri e le modalità per rendere conoscibile l'attività dell'Unione alla cittadinanza.

Art. 8 - Modalità di finanziamento

1. L'Unione, entro il 30 novembre di ciascun esercizio finanziario, provvede, con delibera di Giunta ed anche prima dell'adozione del bilancio di previsione, alla quantificazione delle risorse che ciascun ente deve destinare al finanziamento ordinario ed iscrivere nel proprio bilancio di previsione per l'anno successivo, fatti salvi adeguamenti successivi per esigenze sopravvenute.

2. Per assicurare il regolare funzionamento dell'Unione, il 50 % delle quote di finanziamento ordinario sono trasferite entro il mese di marzo di ciascun anno. La seconda tranche del 50% è trasferita all'Unione entro il successivo 30 settembre.

3. In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini fissati dal precedente comma, il Direttore dell'Unione provvede a segnalare l'inadempienza all'ente interessato; decorsi trenta giorni dalla segnalazione senza che intervenga l'adempimento, alle somme dovute saranno applicati interessi moratori pari all'interesse legale (D. Lgs. 231/2002), con decorrenza dalla data originaria di scadenza della rata, fatta salva l'impossibilità documentata e comprovata a versare. In caso di protrarsi dell'inadempienza, potrà procedersi anche alla sospensione dei servizi erogati in favore dell'ente considerato.

4. Gli ulteriori trasferimenti determinati d'intesa con i comuni aderenti per la realizzazione di programmi specifici (piano sociale, piano educativo, piano formativo, etc.) sono liquidati ed erogati entro trenta giorni dalla richiesta

dell'Unione, che viene inviata non prima dell'effettivo inizio delle attività.
La mancata liquidazione determina la sospensione dei programmi in favore dell'ente inadempiente.

5. In caso di richiesta di servizi ulteriori ed integrativi da parte di singoli comuni le risorse necessarie saranno quantificate separatamente e dovranno essere liquidate con le modalità di volta in volta indicate dal Direttore dell'Unione.

Art. 9 – Conferimento di beni

1. Sono trasferiti all'Unione i beni nella disponibilità dell'Ufficio Comune della Valdera, ad eccezione degli immobili. Tali beni risulteranno da un apposito verbale ricognitivo sottoscritto dal Direttore dell'Unione, sottoposto all'approvazione della Giunta.

2. Gli ulteriori beni mobili e immobili, materiali e attrezzature eventualmente conferiti in uso all'Unione dagli enti aderenti verranno individuati in appositi verbali di consistenza.

3. Viene, altresì, assicurata, da ciascuno degli enti aderenti, l'esecuzione tecnica, amministrativa e finanziaria dei contratti relativi agli investimenti in essere relativi alle attività e ai servizi affidati alla gestione dell'Unione.

Art. 10 – Forme di coordinamento tra gli enti partecipanti

1. Gli enti aderenti riconoscono elemento essenziale per il conseguimento delle finalità istituzionali il raccordo e collegamento costante tra enti costituenti e Unione.

2. La consultazione ufficiale tra gli enti aderenti avviene nell'ambito della Giunta dell'Unione.

3. I comuni aderenti trasmettono al Consiglio dell'Unione, entro e non oltre

il 15 ottobre di ciascun anno, le proprie valutazioni e orientamenti in merito ad atti programmatici demandati all'Unione e da adottarsi con riferimento all'anno successivo, sotto forma di apposite delibere consiliari.

4. All'occorrenza, potranno essere organizzati momenti di confronto allargato tra componenti dell'Unione e dei comuni aderenti (Giunte, Consigli, Funzionari) per valutare congiuntamente le scelte da adottare in relazione alle rispettive competenze. La convocazione degli incontri degli organi politici è demandata al Presidente dell'Unione, quella degli organi tecnici al Direttore.

Art. 11 – Norme transitorie e finali

1. La convenzione iscritta nel registro del comune di Pontedera al REG. N° 7.972 in data 21 ottobre 2004, avente ad oggetto "Convenzione per la gestione associata di funzioni e servizi tra i comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola", cessa la propria efficacia dal momento della stipula della presente, fatti salvi gli effetti delle obbligazioni già assunte con la sua sottoscrizione.

2. Gli atti e le convenzioni che fanno riferimento alla convenzione sopra indicata devono intendersi riferiti alle norme corrispondenti del presente atto e dello Statuto dell'Unione.

3. Fatto salvo quanto specificamente previsto nei precedenti articoli, l'Unione Valdera subentra in tutti i rapporti contrattuali e convenzionali esistenti in capo all'Ufficio Comune della Valdera alla data della sottoscrizione del presente atto.

4. Il subentro dell'Unione Valdera nelle funzioni già svolte da altre forme

associative sviluppate da enti locali appartenenti all'Unione sarà disciplinato da accordi specifici.

5. Per quanto non previsto dal presente atto, si applicano le norme del D. Lgs. 267/2000, per quanto compatibili.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente atto, approvato dai competenti organi degli enti contraenti, entra in vigore con la sottoscrizione ad opera dei rappresentanti degli enti aderenti all'Unione dei Comuni.

Il presente atto si compone di n. 12 pagine intere e parte della presente, oltre alle sottoscrizioni.

Fanno parte integrante del presente atto:

- Statuto dell'Unione Valdera (allegato "A");
- Schema ripartizione seggi dell'Unione Valdera (allegato "B");
- Documento di presentazione (allegato "C").

Letto, approvato, confermato e sottoscritto.

Pontedera, li 30 ottobre 2008

COMUNE DI BIENTINA

COMUNE DI BUTI

COMUNE DI CALCINAIA

COMUNE DI CAPANNOLI

COMUNE DI CASCIANA TERME

COMUNE DI CHIANNI

COMUNE DI Crespina

COMUNE DI LAJATICO

COMUNE DI LARI

COMUNE DI PALAIA

[Handwritten signature]

COMUNE DI PECCIOLI

[Handwritten signature]

COMUNE DI PONSACCO

[Handwritten signature]

COMUNE DI PONTEDERA

[Handwritten signature]

COMUNE DI S. MARIA A MONTE

[Handwritten signature]

COMUNE DI TERRICCIOLA

[Handwritten signature]